




REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data **21 LUG. 2017** Protocollo N° **299707** Class: **C.101** Prat. Fasc. Allegati N°
72.00.03.05.00

Oggetto: ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di Medicina Generale esecutivo con Intesa Stato-Regioni in data 23/03/2005, Art. 63 e s.m.i., Art. 34 e Accordo Regionale, recepito con DGR n. 4395/2005.

Publicazione degli incarichi vacanti di Continuità Assistenziale - 1° semestre 2017: notifica.



Ai Direttori Generali
Ai Responsabili dei Servizi Convenzioni
delle Aziende UU.LL.SS.SS. del Veneto

Agli Ordini provinciali
dei Medici Chirurghi e Odontoiatri

LORO SEDI

Si comunica, che nel BURV n. 69 del 21.07.2017 è pubblicato il Decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Cure Primarie e Lea n. 59 del 18.07.2017, relativo alla pubblicazione degli incarichi vacanti di Continuità Assistenziale - 1° semestre 2017.

Il provvedimento è consultabile, con i relativi moduli di domanda, nel sito Internet della Regione Veneto al seguente indirizzo: <http://www.regione.veneto.it/web/sanita/medicina-generale>. La versione elettronica è disponibile per l'informazione al pubblico.

Come di consueto la procedura di individuazione degli aventi diritto sarà gestita in forma centralizzata dall'Azienda U.L.S.S. n. 8 Berica, che provvederà all'individuazione dei medici aventi diritto alle convenzioni per conto di tutte le altre Aziende UU.LL.SS.SS. del Veneto, le quali restano competenti per l'adozione dei provvedimenti formali di conferimento degli incarichi.

Per contribuire al più efficace svolgimento della suddetta procedura le SS.LL. sono comunque invitate a prendere visione delle relative modalità di assegnazione, al fine di evitare che l'Azienda U.L.S.S. n. 8 Berica pervengano ripetute richieste di informazioni, che all'atto della consegna dei moduli, possono essere fornite ai medici direttamente dai rispettivi Servizi Convenzioni delle varie Aziende UU.LL.SS.SS.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE
UNITA' ORGANIZZATIVA CURE PRIMARIE E LEA
- dott.ssa Maria Cristina Ghiotto -

Unità Organizzativa Cure Primarie e LEA
Responsabile: dott.ssa Maria Cristina Ghiotto
Referente per oggetto: dott. Stefano Peripoli
Tel. 041.279.3070 - Segreteria 3404 - 3529 - Fax 3430
e-mail: stefano.peripoli@regione.veneto.it e cureprimarie@regione.veneto.it

Area Sanità e Sociale
Direzione Programmazione Sanitaria
Unità Organizzativa Cure Primarie e LEA
Dorsoduro, 3493 - 30123 Venezia - Tel. 041/2793404-3529 Fax 041/2793430
area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 059 DEL 18 LUG 2017

OGGETTO: *Pubblicazione degli incarichi vacanti di CONTINUITA' ASSISTENZIALE - 1^ semestre 2017. ACN 23 marzo 2005 e s.m.i. per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale (MMG) – art. 63 e Accordo regionale della medicina generale, recepito con DGR n. 4395 del 30/12/2005.*

NOTE PER LA TRASPARENZA: con il presente atto si provvede alla pubblicazione degli incarichi vacanti di Continuità Assistenziale comunicati dalle Aziende ULSS a seguito di formale individuazione sulla base dei criteri dell'art. 64 dell'ACN MMG 2005 e s.m.i., come integrato dall'Accordo regionale 2005.

IL DIRETTORE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA CURE PRIMARIE E LEA

VISTO l'art. 63, comma 1° del vigente ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, in base al quale *“ciascuna Regione pubblica sul Bollettino ufficiale, in concomitanza con la pubblicazione degli ambiti territoriali carenti di assistenza primaria, gli incarichi vacanti di continuità assistenziale individuati, a seguito di formale determinazione delle Aziende”*.

RICHIAMATA, per la materia in oggetto, la disciplina recata dall'Accordo regionale, reso esecutivo con la DGR n. 4395 del 30/12/2005.

RICORDATO che, ai sensi del 1° comma dell'art. 15 del vigente ACN, il citato Accordo regionale ha previsto la formulazione di una graduatoria unica regionale per tutte le attività oggetto dell'Accordo Collettivo Nazionale in esame e che la graduatoria unica regionale definitiva per la medicina generale, valevole per le pubblicazioni relative alle carenze 2016 è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 118 del 09 dicembre 2016.

PRESO ATTO delle richieste di pubblicazione degli incarichi dichiarati vacanti dalle Aziende U.U.L.L.S.S.S.S. della Regione Veneto per il 1° semestre 2017, individuati sulla base dei criteri dell'art. 64 dell'ACN MMG 2005 e s.m.i., come integrato dall'Accordo regionale 2005, comunicate con note agli atti della struttura regionale competente e riportati nel prospetto riepilogativo **Allegato A**), parte integrante del presente provvedimento.

VISTO il vigente ACN, il quale, nel regolare il rapporto di lavoro tra le Aziende Unità Sanitarie Locali e i medici di medicina generale per lo svolgimento, tra gli altri, anche dei compiti di continuità assistenziale e nel prevedere, all'art. 62, che questi ultimi possano essere svolti oltre che da gruppi di medici associati o dal singolo medico di base in forma di disponibilità domiciliare, anche da medici per tale attività appositamente reclutati con incarichi a tempo indeterminato, rinvia la scelta del modello da adottare alle determinazioni regionali.

VISTO l'Accordo regionale per la medicina convenzionata della Regione Veneto recepito con DGR n. 4395 del 30/12/2005, con il quale si è stabilito, in attuazione dell'art. 62, comma 2 del sopraccitato ACN, che l'attività di continuità assistenziale sia assicurata mediante il conferimento di incarichi a tempo indeterminato con le modalità previste dall'art. 63 e segg. dell'ACN vigente, nonché dalla disciplina di seguito richiamata.

VISTO il comma 7 dell'art. 16 del vigente ACN, come integrato per la disciplina in oggetto dal citato Accordo regionale 2005, il quale dispone che l'attribuzione di incarichi dichiarati vacanti di assistenza primaria e di

continuità assistenziale avviene secondo le percentuali di riserva determinate nel 67% e nel 33% rispettivamente a favore dei medici in possesso del titolo di formazione specifica in medicina generale e dei medici in possesso di titolo equipollente (art. 21 e ss. del D.Lgs. n. 368 del 17/08/1999).

RILEVATO che, in applicazione dei criteri di assegnazione previsti dal vigente ACN ed in particolare di quanto disposto dall'art. 15, comma 11, i medici già titolari di incarico a tempo indeterminato per una o più delle attività di cui all'ACN in oggetto non possono fare domanda di inserimento nella relativa graduatoria di settore e, pertanto, possono concorrere all'assegnazione degli incarichi solo per trasferimento.

VISTO l'art. 14 della L.R. n. 19 del 25/10/2016 di "*Ridefinizione dell'assetto organizzativo delle Aziende ULSS*" e successive modificazioni intervenute ad opera dalla L.R. n. 30 del 30/12/2016, le Aziende ULSS del Veneto passano dalle precedenti 21 (ventuno) Aziende alle attuali 9 (nove).

RICORDATO che il richiamato Accordo regionale prevede che la gestione delle procedure relative all'assegnazione degli incarichi vacanti di Continuità Assistenziale sia svolta dall'Azienda Ulss n. 8 Berica - ex Azienda ULSS n. 6 di Vicenza - che vi provvede in base ai criteri di assegnazione di cui al vigente ACN.

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 63, comma 3 del vigente ACN, i medici aspiranti al trasferimento e quelli iscritti nella graduatoria unica regionale aspiranti al conferimento dell'incarico, dovranno presentare, all'Azienda ULSS n. 8 Berica, una domanda conforme allo schema di cui all'**Allegato B)** o all'**Allegato C)** del presente provvedimento e secondo le "*Avvertenze Generali*" ivi indicate, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione nel BUR del presente provvedimento.

RICHIAMATO il decreto del Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria n. 0001 del 20/07/2016 ad oggetto "*Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1, art. 5 – individuazione degli atti e provvedimenti amministrativi dei Direttori delle Unità Organizzative "Accreditamento strutture sanitari", "Cure primarie e LEA", "Assistenza specialistica, liste d'attesa, termale", "Strutture intermedie e socio-sanitarie territoriali", "Salute mentale e sanità penitenziaria" ed "Assistenza ospedaliera pubblica e privata accreditata", afferenti alla Direzione Programmazione Sanitaria*" con il quale è stato riconosciuto ai Direttori delle Unità Organizzative afferenti alla Direzione Programmazione Sanitaria il potere di sottoscrizione di atti e provvedimenti amministrativi, potere di spesa e di acquisizione delle entrate, per le attività e funzioni nonché per i capitoli del bilancio di rispettiva competenza

DECRETA

1. di pubblicare, come previsto dall'art. 63 del vigente ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, ai fini del trasferimento o del conferimento di incarichi a tempo indeterminato, gli incarichi vacanti di continuità assistenziale relativi al 1° semestre 2017, individuati dalle Aziende ULSS della Regione Veneto ed elencati nell'**Allegato A)**, parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto che il richiamato Accordo regionale prevede che la gestione delle procedure relative all'assegnazione degli ambiti territoriali carenti di Assistenza Primaria sia svolta dall'Azienda ULSS n. 8 Berica, che vi provvederà in base ai criteri di assegnazione di cui al vigente ACN;
3. di dare atto che ai sensi dell'art. 63, comma 3 del vigente ACN i medici aspiranti al trasferimento e quelli iscritti nella graduatoria unica regionale aspiranti al conferimento dell'incarico, dovranno presentare, all'Azienda ULSS n. 8 Berica, una domanda conforme allo schema di cui all'**Allegato B)** o all'**Allegato C)** del presente provvedimento e secondo le "*Avvertenze Generali*" ivi indicate, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione nel BUR del presente provvedimento;
4. di dare atto che, in applicazione dei criteri di assegnazione previsti dal vigente ACN ed in particolare dell'art. 15, comma 11, i medici già titolari di incarico a tempo indeterminato per una o più delle attività di cui all'ACN in oggetto, non possono fare domanda di inserimento nella relativa graduatoria di settore e, pertanto, possono concorrere all'assegnazione degli incarichi vacanti solo per trasferimento;

5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
6. di incaricare la Direzione Programmazione Sanitaria – Unità Organizzativa Cure Primarie e LEA della successiva comunicazione del presente provvedimento alle Aziende ULSS e agli Ordini provinciali dei medici chirurghi e odontoiatri;
7. di pubblicare il presente decreto nel BUR in forma integrale.

F.to Dott.ssa Maria Cristina Ghiotto

**REGIONE VENETO**

Elenco delle ore vacanti nei servizi di Continuità Assistenziale prefestiva, festiva e notturna delle Aziende UU.LL.SS.SS. del Veneto – 1° semestre 2017.

Azienda	NUMERO INCARICHI (24 ore/sett.li)	NUMERO ORE TOTALI INCARICHI
ULSS 1	2	48
ULSS 2	19	456
ULSS 3	/	/
ULSS 4	1	24
ULSS 5	25	600
ULSS 6	21	504
ULSS 7	36	864
ULSS 8	11	264
ULSS 9	38	912



TCA

DOMANDA DI CONFERIMENTO DI INCARICO PER TRASFERIMENTO NEI SERVIZI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE

1° semestre 2017

RACCOMANDATA

Applicare qui la MARCA DA BOLLO (€ 16,00) secondo le vigenti disposizioni in materia

Al Direttore Generale Azienda U.L.S.S. n. 8 Berica Viale Rodolfi, 37 36100 - VICENZA

Il/La sottoscritto/a Dott/Dott.ssa. (Cognome e Nome) nato/a a prov. il residente a n. CAP Tel. Cell. M F Codice Fiscale e-mail PEC (intestata al medico che presenta la domanda)

CHIEDE

in base a quanto previsto dall'art. 63, comma 2, lett. a) dell'A.C.N. per la medicina generale 23 marzo 2005 e s.m.i., il conferimento dell'incarico a tempo indeterminato per trasferimento (1) nel Servizio di Continuità Assistenziale di una delle seguenti Aziende U.L.S.S. della Regione Veneto, pubblicate nel B.U.R. n. del (2):

Table with 10 rows and 1 column. Header: AZIENDA U.L.S.S. Rows: n., n., n., n., n., n., n., n., n., n.



Allegato B al Decreto n. 059 del 18 LUG 2017

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 (**dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà**), sotto la propria responsabilità e consapevole di quanto stabilito dall'art. 76 dello stesso D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA :

1. Di essere residente a _____ prov. _____
Via _____ n. _____ CAP _____
2. Di essere iscritto negli elenchi dei medici convenzionati per la Continuità Assistenziale dell'Azienda U.L.S.S. n. _____ di _____
Prov. _____ della Regione _____ dal ____ / ____ / ____
giorno mese anno
3. Di essere/non essere stato precedentemente convenzionato con incarico a tempo indeterminato per la Continuità Assistenziale nelle seguenti Aziende U.L.S.S. (3)

Azienda U.L.S.S. n. _____
Prov. _____ della Regione _____ dal ____ / ____ / ____
giorno mese anno

Azienda U.L.S.S. n. _____
Prov. _____ della Regione _____ dal ____ / ____ / ____
giorno mese anno

4. Di avere / non avere usufruito dei seguenti periodi di assenza giustificata dall'incarico:
dal _____ al _____
dal _____ al _____
dal _____ al _____

5. Di essere iscritto all'Albo Professionale della provincia di _____
dal ____ / ____ / ____
giorno mese anno

6. Di aver conseguito il diploma di laurea il ____ / ____ / ____ con voto ____ / 110
giorno mese anno

_____ data

_____ firma per esteso (4)

Indicare eventuale recapito diverso dalla residenza per ogni comunicazione da parte dell'ufficio:

- (1) Hanno titolo di concorrere per trasferimento i medici titolari di incarico a tempo indeterminato per la Continuità Assistenziale in Aziende ULSS della Regione Veneto o in Aziende di altre Regioni, ancorché non abbiano fatto domanda di inserimento nella graduatoria regionale, a condizione che risultino titolari rispettivamente da almeno due anni e da almeno tre anni dell'incarico dal quale provengono e che al momento dell'attribuzione del nuovo incarico non svolgano altre attività a qualsiasi titolo nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, eccezion fatta per incarico a tempo indeterminato di assistenza primaria o di pediatria di base, con un carico di assistiti rispettivamente inferiore a 650 e 350. I periodi di servizio effettivo devono essere stati maturati alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente Avviso.
- (2) Indicare espressamente le Aziende ULSS nelle quali si intende concorrere.
- (3) La dichiarazione di cui al punto 3 è resa ai fini del computo dell'anzianità totale di servizio effettivo ai sensi dell'art. 63, comma 7, lett. a) dell'A.C.N.
- (4) In luogo dell'autenticazione della firma, allegare fotocopia semplice di un documento di identità.



AVVERTENZE GENERALI

Le domande di conferimento di incarico per **trasferimento** nei servizi di Continuità Assistenziale, dovranno essere spedite esclusivamente a mezzo Raccomandata, **alla Azienda U.L.S.S. n. 8 Berica- Viale Rodolfi, 37 - 36100 – Vicenza, entro e non oltre il 15° giorno successivo alla data di pubblicazione nel B.U.R. del presente avviso.**

L'Azienda U.L.S.S. n. 8 Berica provvederà all'individuazione degli aventi diritto - secondo i criteri di cui all'art. 63 dell'ACN per la medicina generale e le disposizioni in materia approvate con l'Accordo Regionale di cui alla D.G.R. n. 4395/2005 - anche per conto di tutte le altre Aziende U.U.L.L.S.S.S.S. del Veneto, che rimangono competenti per l'adozione del provvedimento di conferimento dell'incarico.

Si evidenzia che gli interessati dovranno inviare **un'unica domanda** conforme al presente schema, disponibile anche presso le Aziende U.U.L.L.S.S.S.S. e gli Ordini dei Medici del Veneto.

Si ricorda che, ai sensi del comma 16 dell'art. 63 dell'A.C.N. il medico già titolare di incarico per la Continuità Assistenziale, che concorre all'assegnazione di incarico vacante per trasferimento, in caso di assegnazione, decade dall'incarico di provenienza.

ATTENZIONE: La vigente normativa in tema di certificati e dichiarazioni sostitutive (D.P.R. n. 445/2000, come modificato dall'art. 15 della legge n. 183/2011) prevede che, a far data dal 1° gennaio 2012, le certificazioni rilasciate dalla P.A. in ordine a stati, qualità personale e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati; nei rapporti con gli organi della Pubblica amministrazione i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o da dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.

Pertanto i medici titolari di incarico di Continuità Assistenziale a tempo indeterminato, interessati al trasferimento, **non dovranno presentare alcuna certificazione**, poiché le dichiarazioni rese contestualmente alla domanda soddisfano i requisiti previsti dalla vigente normativa.

Si rammenta infine che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000, in caso di dichiarazioni mendaci si incorre in responsabilità penalmente sanzionabili, con la precisazione che, quando i reati sono commessi per la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione di una professione o arte, il giudice può applicare - quale pena accessoria - l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione

=====
Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici – art. 18, Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003: i dati personali che l'Azienda U.L.S.S. 8 Berica acquisisce, per conto anche di tutte le altre Aziende ULSS della Regione Veneto, verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento degli adempimenti istituzionali previsti dall'art. 63 del vigente A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale.
=====



Allegato C al Decreto n. 059 del 18 LUG 2017

pag. 2/3

A tal fine, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 (**dichiarazione sostitutiva di certificazione**), sotto la propria responsabilità e consapevole di quanto stabilito dall'art. 76 dello stesso D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA:

di essere convenzionato a tempo indeterminato per la continuità assistenziale * presso l'Azienda U.L.S.S. n. ____ di _____ dal _____

di non essere convenzionato a tempo indeterminato per la continuità assistenziale

(* *barrare se già convenzionato al momento di presentazione della domanda. A tale proposito si presti particolare attenzione a quanto riportato nelle Avvertenze Generali*)

- di essere residente nel Comune di _____ prov. _____, a decorrere dal ____ / ____ / ____ giorno mese anno

Qualora la residenza nel Comune attuale sia stata acquisita successivamente al **31.01.2014**, **dichiara**, inoltre:

- di essere stato residente alla data del 31.01.2014 e fino al ____ / ____ / _____, nel Comune di _____ prov. _____

Indica, inoltre, in osservanza di quanto previsto dall'art. 16, comma 7 del citato A.C.N., di voler accedere alla seguente riserva di assegnazione (**barrare una sola casella: in caso di barratura di entrambe le caselle o mancata indicazione della riserva prescelta, la domanda non potrà essere valutata**):

riserva pari al 67% per i medici in possesso del titolo di formazione specifica in medicina generale di cui al D.Lgs. 256/1991 e successive integrazioni e modificazioni (art. 16, comma 7, lett.a) - ACN);

riserva pari al 33% per i medici in possesso del titolo equipollente (art. 16, comma 7 lett.b) – ACN).

_____ data

_____ firma per esteso (2)

Indicare eventuale recapito diverso dalla residenza per ogni comunicazione da parte dell'ufficio:

(1) Indicare **espressamente** le Aziende ULSS per le quali si intende concorrere.

(2) In luogo dell'autenticazione della firma, allegare fotocopia semplice di un documento di identità

**AVVERTENZE GENERALI**

Le domande di **conferimento di incarico** a tempo indeterminato nei servizi di Continuità Assistenziale, dovranno essere spedite esclusivamente a mezzo Raccomandata, **alla Azienda U.L.S.S. n. 8 Berica - Viale Rodolfi, 37 - 36100 – Vicenza, entro e non oltre il 15° giorno successivo alla data di pubblicazione nel B.U.R. del presente provvedimento.** L'Azienda U.L.S.S. n. 8 Berica provvederà all'individuazione degli aventi diritto anche per conto di tutte le altre Aziende ULSS del Veneto, che rimangono competenti per l'adozione del provvedimento di conferimento dell'incarico.

Possono presentare domanda di conferimento i medici inclusi nella vigente graduatoria unica regionale valevole per il 2017.

***NOTA BENE:** l'art. 15, comma 11 dell'A.C.N. per la medicina generale 23 marzo 2005 e s.m.i., prevede che i medici già titolari di incarico a tempo indeterminato per una o più delle attività disciplinate dallo stesso ACN, possano concorrere all'assegnazione dei relativi incarichi vacanti solo per trasferimento.*

Si richiama pertanto l'attenzione dei medici interessati sul fatto che l'essere già convenzionato per la continuità assistenziale - alla data di presentazione della presente domanda - non consente di partecipare alla procedura di assegnazione degli incarichi vacanti per graduatoria, poiché, come detto, il vigente A.C.N. dispone che i medici già convenzionati possano concorrere all'assegnazione di un incarico vacante solo per trasferimento.

Es.: un medico convenzionato per la continuità assistenziale, pure se iscritto nella vigente graduatoria unica regionale, non può concorrere per graduatoria all'assegnazione di incarichi vacanti, ma solo per trasferimento, ovviamente se in possesso dei requisiti di cui all'art. 63, comma 2, lett. a).

Si evidenzia che gli interessati dovranno inviare **un'unica domanda**, conforme allo schema allegato, disponibile presso le Aziende ULSS e gli Ordini dei Medici del Veneto. Si raccomanda di **scrivere in stampatello**.

ATTENZIONE: La vigente normativa in tema di certificati e dichiarazioni sostitutive (D.P.R. n. 445/2000, come modificato dall'art. 15 della legge n. 183/2011) prevede che, a far data dal 1° gennaio 2012, **le certificazioni rilasciate dalla P.A. in ordine a stati, qualità personale e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati**; nei rapporti con gli organi della Pubblica amministrazione **i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o da dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.**

Pertanto i medici interessati alla domanda di conferimento di incarico a tempo indeterminato per la Continuità assistenziale, **non dovranno presentare alcuna certificazione**, poiché le dichiarazioni rese contestualmente alla domanda soddisfano i requisiti previsti dalla vigente normativa.

In caso di mancata indicazione della data di acquisizione della residenza, non saranno attribuiti i punteggi connessi al possesso della residenza stessa.

Si rammenta infine che, ai sensi dell'art. art. 76 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000, in caso di dichiarazioni mendaci si incorre in responsabilità penalmente sanzionabili, con la precisazione che, quando i reati sono commessi per la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione di una professione o arte, il giudice può applicare - quale pena accessoria - l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione.

Si precisa che i 10 punti per la residenza nella "località carente" previsti dall'art. 63 punto 4, lett. b) dell'ACN saranno attribuiti a coloro che abbiano la residenza in uno dei Comuni dell'Azienda ULSS, ove viene pubblicato l'incarico vacante, da almeno due anni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione delle domande di inclusione nella graduatoria regionale valevole per il 2017, ossia **dal 31.01.2014** residenza nella Regione Veneto previsti dall'art. 63, punto 4, lett. c).

Ai sensi del sopracitato art. 63, p.4 dell'ACN il requisito che dà diritto al punteggio per la residenza deve essere mantenuto fino all'attribuzione dell'incarico.

L'indicazione delle Aziende U.L.S.S. per le quali gli interessati intendono concorrere dovrà avvenire espressamente.

L'avviso di affissione, presso l'Azienda ULSS n. 8 Berica dell'elenco dei medici aspiranti all'incarico, graduati nell'ordine risultante dai criteri previsti dall'art. 63, punto 4 dell'ACN, verrà successivamente pubblicato nel BUR, a cura della stessa Azienda ULSS n. 8 Berica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso di affissione decorrerà il termine di 15 giorni per l'esame dell'elenco suddetto trascorso il quale l'Azienda ULSS. n. 8 Berica procederà alla convocazione dei medici per l'accettazione degli incarichi.

La mancata presentazione, entro il termine che sarà indicato nella convocazione formale, sarà considerata a tutti gli effetti come rinuncia all'incarico.

=====
Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici – art. 18, Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003: i dati personali che l'Azienda U.L.S.S. 8 Berica acquisisce, per conto anche di tutte le altre Aziende U.U.L.L.S.S.S.S. della Regione Veneto, verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento degli adempimenti istituzionali previsti dall' art. 63 dell'ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale.
=====